

COMUNE DI NEROLA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2001, n. 28.

Testo vigente, coordinato ed integrato con le modifiche apportate dalla deliberazione di Consiglio Comunale del 17 dicembre 2005, n. 32

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *La comunità*

1. La comunità di Nerola è il soggetto fondamentale del presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti la comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politica e amministrativa del comune.

3. La comunità esprime, attraverso gli organi istituzionali che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.

4. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali, sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni della comunità stessa.

5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

Art. 2

L'autonomia

1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del comune.

Art. 3

Lo statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale di cui la comunità si dota per regolare il proprio diritto di autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto esprime i principi dei rapporti tra la comunità ed il suo comune;

3. Lo statuto stabilisce le modalità con cui la comunità esercita le funzioni di proposta e verifica, nel contesto di una democrazia rappresentativa.

4. Lo statuto, con il concorso degli atti legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

5. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile. Tale adeguamento dovrà avvenire attraverso un processo di partecipazione e di consultazione della comunità e dovrà assicurare la coerenza fra le mutate condizioni sociali, economiche e civili della comunità da un lato e la normativa statutaria dall'altro.

6. La conoscenza e la diffusione dello statuto nell'ambito della comunità sarà assicurata nelle forme previste dal presente statuto.

Capo II

IL COMUNE

Art. 4

Definizione e ruolo

1. Il comune, istituzione della comunità, è l'ente che ne cura e rappresenta gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Il comune persegue le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati nell'ordinamento.

3. Il comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

4. Il comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini, per garantire la pari opportunità tra i sessi e per tutelare i diritti fondamentali della persona umana, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

5. Il comune promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della regione, della provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

6. Il comune, nell'ambito della comunità europea, sostiene l'espressione delle autonomie territoriali nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. In conformità, dunque, dei principi contenuti nei trattati delle comunità europee e dell'Unione e nello spirito di cooperazione ed integrazione europea, legato alla promozione ed allo sviluppo a tutela degli interessi collettivi perseguiti dall'ente locale, il comune di Nerola si definisce comune d'Europa.

7. Il comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sopra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

8. Il comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e religiose e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

9. Il comune promuove e supporta, in collaborazione con le associazioni e con le strutture didattiche presenti sul territorio, lo sviluppo e la diffusione di iniziative che vedano nella cultura del rispetto dei diritti umani, della salvaguardia dell'ambiente, del riconoscimento del valore delle diversità dei singoli soggetti, dell'antifascismo, di qualsiasi forma di regime totalitario e della pace, i nuclei fondamentali di una società civile e democratica.

Art. 5 *Le funzioni*

1. Il comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, la tutela e la promozione della sicurezza e di salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del comune.

3. In particolare il comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) difesa del patrimonio faunistico e floristico e tutela della carta dei diritti dell'animale;
 - f) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - g) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - h) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - l) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
 - m) organizzazione del servizio comunale di protezione civile e in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergenze e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamità.

4. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

5. Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

6. Il comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure di decentramento e della economicità della gestione. Essa deve essere informata al principio della massima riduzione degli adempimenti burocratico-amministrativi per rendere più efficiente ed efficace la soluzione dei problemi della comunità. All'autonomia dell'amministrazione fa riscontro un sistema di valutazione dei risultati da parte degli utenti, che viene esercitato con le modalità definite nel regolamento.

2. Per garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione, il comune rende pubblici a mezzo stampa e con altri idonei mezzi di informazione:

- a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri incentivi di qualsiasi genere a persone, associazioni, enti, istituzioni;
- c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;
- d) i criteri di assunzione temporanea di personale e quelli relativi all'emissione dei bandi di concorso.

3. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai Cittadini.

4. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della privacy di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7 *Territorio e sede*

1. Il comune esplica le proprie funzioni nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

2. Il territorio del comune di Nerola si estende per Km² 18,64 e confina con il territorio dei comuni di Montorio Romano, Montelibretti, Fara Sabina, Toffia, Poggio Nativo e Scandriglia, secondo l'attuale delimitazione e comprende la frazione di Acquaviva.

Art. 8 *Stemma e gonfalone*

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Nerola, corso Umberto I, n. 15.

2. Le adunanze del consiglio comunale e della giunta municipale si svolgono nella sede comunale, salvo particolari e motivate esigenze.

3. Lo stemma del comune è rappresentato da: azzurro, alla testa dell'imperatore Nerone al naturale, posta in maestà, barbata, coronata con serto d'alloro; oro ed è stato attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1985.

4. Il gonfalone del comune è costituito da: drappo partito di giallo e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con la iscrizione centrata in argento: comune di Nerola.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 9 *Albo pretorio*

1. Il comune impronta la propria attività ai principi della pubblicità e della trasparenza.

2. La giunta municipale individua nel palazzo civico un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti, degli avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. L'albo pretorio deve essere ubicato in luogo accessibile al pubblico.

4. La pubblicazione degli atti all'albo pretorio avviene sotto la responsabilità del messo comunale.

5. Nelle varie località del comune possono essere istituiti appositi spazi per la pubblicità degli atti che l'amministrazione ritenga utile portare a conoscenza dei cittadini.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I NORME GENERALI

Art. 10 *Organi*

1. Sono organi istituzionali del comune:

- a) il consiglio comunale
- b) la giunta municipale
- c) il sindaco.

2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita anche le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora con il sindaco e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti

5. Sono organi burocratici del comune il segretario comunale, il direttore generale – ove nominato – ed i responsabili dei servizi.

6. Costituisce norma inderogabile il principio secondo cui spettano agli organi istituzionali del comune la funzione di rappresentanza politica e democratica della comunità nonché l'attività di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, ed a quelli burocratici la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali.

Capo II II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 *Competenze ed attribuzioni*

1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e programmatici.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del comune mediante l'assunzione:

a) degli atti indicati nell'articolo 42 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 50, settimo comma, del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il sindaco per le nomine previste dall'articolo 50, ottavo comma, del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il consiglio comunale esercita il potere di controllo politico – amministrativo mediante:

a) la richiesta di sottoposizione a controllo eventuale delle deliberazioni della giunta e del consiglio nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 127 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) l'utilizzo dell'attività di collaborazione dei revisori del conto e del referto dello stesso nei casi di riscontrate gravi irregolarità;

c) l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della giunta di cui all'articolo 151, settimo comma, del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Gli adempimenti relativi alla prima seduta del consiglio comunale si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

8. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 12

Sessioni e funzionamento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco.

2. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.

5. Le sessioni straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito.

6. In caso di urgenza possono essere convocate sedute del consiglio comunale; in tal caso la convocazione deve avvenire almeno 24 ore prima del giorno stabilito.

7. L'ordine del giorno delle sedute consiliari è predisposto dal sindaco.

8. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel

territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

10. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

11. Quando la seduta, trascorsa un'ora dall'ora fissata, non può avere luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo sostituisce, o, in mancanza, il segretario comunale dichiara la diserzione della seduta.

12. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté avere luogo per mancanza di numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.

13. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione soggiace alle stesse condizioni di cui al precedente comma e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno di convocazione della seduta.

14. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione popolare.

15. La documentazione relativa agli affari da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri lo stesso giorno di spedizione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale.

16. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di gruppi o persone.

17. Le votazioni hanno luogo in forma palese. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. I consiglieri comunali votano per alzata di mano nelle votazioni palesi e su cartoncino recante il bollo del comune nelle votazioni segrete.

18. Salvi i casi nei quali è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

19. Nel caso di nomine e designazioni di cui all'articolo 42, secondo comma lettera m), del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica, in deroga al disposto di cui al precedente comma, il principio della maggioranza relativa. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di che trattasi hanno riportato il maggior numero di voti.

20. Chi presiede l'adunanza consiliare è investito del potere di mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto e deve garantire la regolarità delle discussioni, delle decisioni e delle votazioni. Il presidente ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendolo risultare a verbale e può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dalla sala delle adunanze di chiunque sia causa di disordine o di impedimento dei lavori.

21. Il segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale del comune ed eventualmente di supporti informatici e magnetici, la verbalizzazione delle sedute, i cui verbali sono da lui sottoscritti unitamente al presidente.

Art. 13 *Commissioni*

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Le commissioni di cui al precedente primo comma sono composte soltanto da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza.

3. Il funzionamento, la durata, la composizione ed i poteri delle commissioni di cui al presente articolo saranno disciplinati con regolamento. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

Art. 14 *Prerogative e compiti dei consiglieri comunali*

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza il vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta. Le astensioni e le posizioni contrarie debbono essere sempre verbalizzate.

4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla

competenza deliberativa del consiglio e presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dipendenti dello stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copie di atti e documenti che risultano necessari in tal senso ed in esenzione di spesa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5 Bis. Ogni consigliere comunale può esercitare, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.

La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Le deleghe conferite ai consiglieri sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. Per la richiesta di sottoposizione delle delibere di giunta e del consiglio al controllo di legittimità o del difensore civico o dell'organo regionale competente occorre la sottoscrizione di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 15

Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

2. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale.

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

4. I consiglieri che non intervengono a cinque sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 16

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Il seggio del consiglio comunale che durante il mandato consiliare rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente primo comma.

Art. 17

Prima seduta e adempimenti

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede ai seguenti adempimenti:

- a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
- b) giuramento del Sindaco;
- c) nomina e formalizzazione dei capi-gruppo consiliari;
- d) comunicazione del sindaco della nomina della giunta e del vice sindaco e della proposta degli indirizzi generali di governo, che il consiglio discute ed approva in apposita delibera.
- e) nomina della commissione elettorale comunale.

2. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta partecipano i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 18

Discussione del programma di governo

1. Entro quattro mesi dalla data di insediamento il sindaco, sentita la giunta, presenta ai capigruppo consiliari regolarmente costituiti le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il consiglio comunale esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 19

Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del consiglio comunale dell'attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 193 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20

I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere ad un gruppo definito formano il gruppo misto. Nel caso in cui si scinda un partito nazionale presente anche nel consiglio comunale alle parti scisse è riconosciuta la rappresentanza al pari degli altri gruppi consiliari.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco - che provvede a comunicarlo al consiglio comunale nella prima seduta - il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente statuto.

3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del sindaco quale presidente del consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, prepara la programmazione delle riunioni per assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore, facendo proposte al presidente del consiglio comunale per la formazione dell'ordine del giorno del consiglio stesso. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale.

4. Ai capigruppo, oltre alle deliberazioni di giunta che per legge devono pervenire loro, viene consegnato l'indice numerato progressivo di tutte le deliberazioni.

Art. 21
Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i consiglieri.

Art. 22
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Principi.

1. Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato in sede di prima riunione consiliare, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso d'urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione;

b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco;

c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri;

d) è fissato il periodo di tempo da dedicare, all'inizio di ogni seduta, alle interrogazioni;

e) è previsto il tempo massimo di dieci minuti per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

Capo III
LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 23
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede e da quattro assessori tra cui un vice sindaco nominati dal sindaco tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Il sindaco dà comunicazione di tale nomina al consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono essere tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. E' garantita, per quanto possibile, la pari opportunità fra uomo e donna.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

5. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del sindaco fino al terzo grado.

6. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 24

Ruolo e competenze generali

1. La giunta è l'organo collegiale di collaborazione del sindaco che compie tutti gli atti d'amministrazione del comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La giunta vigila sull'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa, ai quali si ispira l'azione del consiglio.

3. La giunta esercita la propria attività collegialmente. In particolare:

e) propone al consiglio i regolamenti;

f) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi del comune;

g) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al consiglio;

h) assume attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

i) modifica le tariffe ed elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

j) approva i regolamenti di organizzazione;

k) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale,

l) nomina i membri delle commissioni di concorso;

m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

- o) approva il piano esecutivo di gestione;
- p) fissa, sentito il nucleo di valutazione, i parametri di valutazione per misurare la produttività dell'apparato burocratico comunale.
- q) determina l'entità delle anticipazioni da effettuare alla cassa economale;
- r) dispone l'utilizzo del fondo di riserva.

4. La giunta, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, predispone e presenta al consiglio gli schemi del bilancio di previsione e suoi allegati, approva formalmente l'elenco dei residui riaccertati e la proposta al consiglio del rendiconto di gestione.

5. La giunta relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi e formula proposte per l'eventuale ricostituzione dell'equilibrio di bilancio.

6. La giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

7. La giunta, quale organo politico-amministrativo, indirizza e controlla l'attività dei responsabili di area, valutandone gli effetti della loro gestione.

Art. 25 *Esercizio delle funzioni*

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano.

3. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio dal sindaco nello stesso termine.

5. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'assessore più anziano di età.

Art. 26

Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. Le dimissioni, la revoca o la cessazione dall'ufficio di assessori per altra causa sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza dandone motivata comunicazione. La eventuale designazione del sostituto deve essere comunicata al consiglio comunale.

Art. 27

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.

2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i responsabili di area del comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Capo IV IL SINDACO

Art. 28

Ruolo e funzioni

1. Il sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del comune, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale in base alle norme stabilite dalla legge.

2. Il sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

3. Convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta municipale, fissandone l'ordine del giorno.

4. Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario comunale. In particolare il sindaco:

a) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

b) nomina e revoca dall'incarico il direttore generale, il segretario comunale, i dirigenti responsabili delle aree e le alte professionalità, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, osservando le disposizioni della legge vigente, ispirandosi ai principi dell'*intuitu personae*, motivati con la comprovata esperienza ed operando mediante atti monocratici definiti decreti;

d) indice i referendum comunali;

e) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

f) in quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e all'attuazione di provvedimenti e azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

g) autorizza le liti attive e resiste alle liti passive, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, nominando il difensore del comune;

6. Quale ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il sindaco è garante del rispetto della legge dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

8. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

9. Il sindaco giura davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, con l'osservanza della formula seguente "*Giuro di osservare lealmente la Costituzione*".

Art. 29

Rappresentanza e coordinamento

1. Il sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore o un consigliere comunale ad esercitare tali funzioni.

2. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previsti dal presente statuto.

3. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici

periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei, al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 30

Il vice sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

Art. 31

Poteri d'ordinanza

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Gli atti di cui al presente articolo devono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. Il sindaco, quale autorità di protezione civile, emette ordinanze per l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

4. In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO V

NORME COMUNI AL SINDACO ED ALLA GIUNTA

Art. 32

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio alla funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale, determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Norme generali

Art. 34

Norme di valorizzazione

1. Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.

2. Il comune garantisce ai cittadini singoli ed associati la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze e proposte.

3. In particolare il comune si impegna a sostenere la cittadinanza rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento dei fini di interesse generale. Il comune, inoltre, organizza servizi ed uffici informativi a favore della cittadinanza.

4. Il comune adegua la propria capacità impositiva ai principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 35

Forum dei cittadini

1. Il comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e d'amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che rivestono tutela dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I forum possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi.

3. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di almeno il 10 per cento dei cittadini nella quale debbono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.

4. Il regolamento di partecipazione stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum.

Art. 36

Consultazioni popolari

1. Il comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza il generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione e di volontariato, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica e sociale, anche su loro specifica richiesta, in materia di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti di piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani del traffico e loro varianti.

3. Il regolamento di partecipazione disciplina di indizione e l'esecuzione della consultazione che comunque non può avere luogo in coincidenza con

consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi per il rinnovo del consiglio comunale.

Art. 37
Referendum consultivo

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale degli elettori del consiglio comunale su questioni interessanti la generalità della comunità.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:

- a) atti di elezione, nomina, designazioni, revoca o decadenze;
- b) atti relativi al personale comune;
- c) tributi, bilanci, contabilità, assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
- d) attività vincolata dell'amministrazione comunale in forza delle disposizioni vigenti;
- e) urbanistica.

3. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale o quando lo richiedano almeno un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Sulla ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori decide il consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

5. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un solo giorno della stagione primaverile o autunnale e non in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

7. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del consiglio comunale il numero pari ad almeno cinquanta per cento più uno del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali comunali.

8. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale dei voti attribuiti alla risposta negativa.

9. Le restanti norme dell'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 38

Effetti del referendum consultivo

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il sindaco sottopone al consiglio e alla giunta i risultati dello stesso.

2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

3. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito negativo, l'organo di governo può ugualmente adottare provvedimenti più opportuni, tenuto conto della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei risultati.

Capo II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 39

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il responsabile del servizio o il dipendente formalmente assegnatario della responsabilità dell'istruttoria, contestualmente all'inizio del procedimento, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere la proposta all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto dal contraddittorio orale.

7. Il responsabile del procedimento può concludere gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 40

Diritto di accesso e di informazione

1. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e a quelli in essi richiamati secondo la norma dell'apposito regolamento.

2. Il regolamento inoltre:

a) disciplina l'individuazione del responsabile di ciascun tipo di procedimento;

b) detta le norme necessarie per assicurare cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;

e) disciplina il rilascio delle copie al puro prezzo di costo;

f) individua, per categoria, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, l'ordine pubblico, alla riservatezza di terzi, gruppi ed imprese e determina il tempo di inaccessibilità.

3. Il sindaco ha il potere di dichiarare, con proprio decreto motivato, temporaneamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso. Il periodo di sottrazione degli atti e dei documenti predetti all'accesso non può comunque eccedere il termine di sei mesi.

Art. 41
Istanze e reclami

1. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di rivolgere dal sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. La risposta l'istanza o al reclamo viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dal sindaco o dal responsabile dell'area a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 42
Petizioni e proposte

1. Il quindici per cento degli elettori del comune possono rivolgere al consiglio comunale ed alla giunta petizioni sottoscritte per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le petizioni proposte devono essere esaminate dall'organo competente entro 60 giorni dal ricevimento.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento che dovrà essere comunicato al primo firmatario.

Capo III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 43
Istituzione

1. E' istituito nel comune l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi del comune. Egli è tenuto esclusivamente rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 44
Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In sede di prima istituzione il

difensore civico viene eletto entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 45

Durata in carica e revoca

1. Il difensore civico dura in carica quanto consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

4. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 46

Funzioni

1. Il difensore civico interviene direttamente presso gli organi di governo del comune per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di propria iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività dell'assunzione di decisioni e di atti, le situazioni di inerzia e quant'altro incida sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione.

2. Qualora il difensore civico rilevi abusi, irregolarità, ritardi e disparità di trattamento, li segnala al consiglio comunale ed al sindaco. Le sue segnalazioni sono corredate dalle proposte, dai suggerimenti e dalle indicazioni ritenute opportune.

3. Il difensore civico ha il diritto di avere copia di ogni atto e documento e di acquisire direttamente ogni informazione che gli sia utile per l'espletamento al mandato.

5. Il difensore civico esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni della giunta del consiglio secondo quanto previsto dall'articolo 127 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 47

Relazione al consiglio comunale

1. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il risultato degli interventi o la fase procedimentale degli stessi.

2. La relazione viene pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del comune.

Art. 48

Mezzi e competenze economiche

1. Il difensore civico si avvale nella sua attività del personale comunale.

2. Al difensore civico è corrisposta una indennità mensile di funzione in misura pari a quella stabilita per il vice sindaco.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 49

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Per conseguire i più elevati livelli di produttività gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il personale agli stessi preposto deve operare con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

3. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di area, coordinati dal segretario comunale - o, quando nominato, dal direttore generale - assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta.

5. L'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale alle aree, settori, uffici e servizi comunali.

6. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei responsabili di area, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.

7. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata alla qualità dei servizi e delle prestazioni erogate ai cittadini, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte ed al migliore utilizzo ed accrescimento delle professionalità presenti.

8. L'amministrazione assicura, attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale del personale, l'accrescimento della capacità operativa della struttura amministrativa.

9. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

10. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni.

12. Per l'attuazione di quanto stabilito dai precedenti commi, la giunta adotta il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Con tale regolamento si disciplinano le strutture organizzative dell'ente, le attribuzioni e le competenze dei settori, secondo principi di omogeneità per materia, la pianta organica, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

Capo II IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 50
Ruolo e funzioni

1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo di cui all'articolo 102 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I compiti, le funzioni e le responsabilità del segretario comunale sono stabiliti dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal sindaco a norma dell'articolo 97, quarto comma lettera d), del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I
COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 51
Servizi comunali

1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

4. L'amministrazione è tenuta a convocare annualmente una conferenza sullo stato dei servizi.

Capo II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 52
Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Art. 53
La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene attraverso le procedure di gara stabilite dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente. La concessione è comunque subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza gestionale e patrimoniale dell'impresa concessionaria.

Art. 54
Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal consiglio comunale fra cittadini che posseggano esperienza e professionalità adeguate alla gestione dell'azienda cui sono preposti, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consigliere comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva. Su proposta del sindaco il consiglio procede alla sostituzione del presidente o dei componenti del consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del sindaco stesso.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Viene nominato dal consiglio d'amministrazione su un'attenta verifica delle capacità professionali e gestionali. E' nominato con contratto a tempo definito per cinque anni e può essere riconfermato nell'incarico. E' suo compito il raggiungimento delle finalità e degli indirizzi determinati dal consiglio comunale.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art. 55 *Le istituzioni*

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. Viene nominato dal consiglio d'amministrazione su un'attenta verifica delle capacità professionali e gestionali. E' suo compito il raggiungimento delle finalità e degli indirizzi determinati dal consiglio comunale.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 56

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative

alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al consiglio comunale.

5. Allorché il consiglio comunale - ai fini della linea delle privatizzazioni - lo ritiene utile ed opportuno, il capitale sociale appartenente al comune, può essere anche minoritario.

6. Per le finalità e con le modalità di cui ai commi precedenti, il consiglio comunale può disporre la costituzione di società a responsabilità limitata.

7. E' facoltà del comune, inoltre, costituire società miste per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti o variarli per esigenze di sviluppo.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 57 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo stato e la regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di

un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 58 *Consorzi*

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;

b) il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di presidente della provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del consiglio comunale e gli atti del consiglio d'amministrazione a quelli della giunta.

Capo II ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 59 *Opere di competenza primaria del comune*

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, informandone la giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 60

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale, la quale, tenuto debitamente conto delle proposte avanzate dai vari servizi, esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, ove esistenti, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

6. Il consiglio approva il bilancio, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 61

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci, annuale e pluriennale, approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Capo II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 62

Le risorse per la gestione corrente

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

7. La giunta comunale assicura agli uffici tributari del comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 63

Le risorse per gli investimenti

1. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al presente articolo.

Capo III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 64
La gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Il sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed promuove l'adozione, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, dei provvedimenti idonei per assicurare la più elementare redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta informa preventivamente la competente commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica; quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV
LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA
GESTIONE

Art. 65

Il revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, a scrutinio segreto ed maggioranza assoluta dei membri, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. La durata in carica, i diritti, i doveri e le funzioni del revisore dei conti sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 66

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dal regolamento, che detta anche le modalità di pubblicazione.

2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno un terzo dei consiglieri in carica, escluso il sindaco.

Capo V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 67

Procedure negoziali

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare.

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato, ed i motivi che ne sono alla base.

4. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

5. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile dell'area competente per materia.

Capo VI TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 68 *Tesoreria e riscossione delle entrate*

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di casa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali e d assimilate la giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 69
Lo Stato

1. Il comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del governo.

2. Il comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 70
La regione

1. Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il comune concorre, attraverso il coordinamento della provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

4. Il comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 71
La provincia

1. Il comune esercita, attraverso la provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale, predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla regione.

3. Il comune collabora con la provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economici, produttivi, commerciali e turistici, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72
Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6, commi quarto e quinto, del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

6. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 73
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.